

Pubblicato il 23/02/2018

N. 00082/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00036/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2018, proposto da:

Presidente della Regione Siciliana, Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lazzara e Marina Valli, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Lazzara in Palermo, via Caltanissetta 2/E;

contro

Leoluca Orlando, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;

nei confronti di

Città Metropolitana di Palermo, Commissario Straordinario Città Metropolitana di Palermo, Comune di Monreale, Sindaco di Monreale non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 01402/2017, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l'annullamento previa sospensione del Decreto Presidenziale n 581/GAB del 18 ottobre 2017 a firma del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica con cui è stata dichiarata la decadenza del Sindaco di Palermo , prof. Orlando dalla carica di Sindaco Metropolitan di Palermo ed è stata disposta la nomina del Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Palermo con le funzioni di Sindaco Metropolitan, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitan;

2. In subordine, previa sospensione del provvedimento impugnato, sollevare la questione di

legittimità costituzionale per contrasto della l.r. n. 17/2017 con l'art 117 comma 2 lett. p) della Costituzione e con gli articoli 14 e 15 dello Statuto Regionale Siciliano e per violazione dell'Accordo Stato-Regione del 20 giugno 2016.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Leoluca Orlando;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Antonio Lazzara, Maria Beatrice Miceli su delega di Massimiliano Mangano;

Rilevato che come già statuito nelle ordinanze di questo CGARS nn. 72 e 71 del 2018 appare meritevole di conferma la impugnata ordinanza cautelare di accoglimento, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità della l.r. n. 17 del 2017 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti in primo grado avversati;

considerato in particolare che la questione di costituzionalità investe segnatamente anche l'art. 51 della l.r. 15/2015, per come modificato con la l.r. 17/2017, recante la disciplina transitoria sulla gestione commissariale, di cui le difese in questo giudizio offrono letture divergenti;

Ritenuto che nella pendenza del giudizio di costituzionalità, su questioni rilevanti e non manifestamente infondate prospettate anche in questa sede, sia prudente e coerente con un risalente ma consolidato indirizzo giurisprudenziale sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi adottati in applicazione delle norme regionali (la cui legittimità è) al vaglio della Corte costituzionale (v. Cga, ord. n. 458/2001; Cons. St. A.P. n. 2/1999);

Ritenuto che, con questa precisazione, l'ordinanza del Tar meriti di essere confermata, anche nella delibazione del *periculum in mora*, sussistendo giustificati motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello (Ricorso numero: 36/2018).

Spese della presente fase cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della

Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO